

VERSIONE ATTUALE	NUOVA VERSIONE
<p><b>ART. 2 - Poteri del presidente</b></p> <p>1. Invariato  2. Invariato  3. Invariato  4. Invariato  5. Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può concedere con proprio decreto il patrocinio ad iniziative di carattere benefico o culturale realizzate senza fini di lucro nel territorio comunale, che non comportino oneri diretti o indiretti per il comune e che rivestano particolare valenza ed interesse per la collettività.</p>	<p><b>ART. 2 - Poteri del presidente</b></p> <p>1. Invariato  2. Invariato  3. Invariato  4. Invariato  5. Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può concedere con proprio decreto il patrocinio ad iniziative di carattere benefico o culturale realizzate senza fini di lucro nel territorio comunale, <del>che non comportino oneri diretti o indiretti per il comune e</del> che rivestano particolare valenza ed interesse per la collettività.</p>
<p><b>ART. 5 - Costituzione e composizione dei gruppi</b></p> <p>1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.  2. I consiglieri che non intendono far parte di uno dei gruppi così formati o che se ne dimettono, possono aderire ad uno degli altri gruppi costituiti, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del capo del gruppo al quale aderiscono. Possono altresì costituire il gruppo misto.  3. Al di fuori del gruppo misto, non possono essere formati nuovi gruppi, salvo che in seguito a scissione o fusione di partiti o movimenti in lista alle elezioni amministrative.  4. Ciascun gruppo designa un capogruppo, che mantiene i rapporti del gruppo con il presidente del consiglio ed il sindaco ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento. I gruppi costituiti da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al comune possono designare un vicecapogruppo.</p> <p>5. Ogni singolo gruppo deve comunicare al presidente del consiglio il nome del proprio capogruppo, non oltre la data della prima seduta del consiglio comunale o non appena sia intervenuta una variazione.  6. Nel caso di omessa comunicazione o qualora il gruppo non riesca a designarlo, è considerato capogruppo il consigliere eletto con la maggiore cifra individuale e, in caso di parità, il più anziano per età.  7. E' consentita la fusione di due o più gruppi in uno solo, previa adesione scritta della maggioranza dei componenti dei gruppi interessati. I consiglieri che non intendono aderire al gruppo risultante dalla fusione possono rimanere nel gruppo di provenienza. Altrettanto resta stabilito per i consiglieri che non intendono aderire ad uno dei nuovi gruppi formati ai sensi del comma 3.  8. L'adesione ad un gruppo diverso dalla lista di appartenenza ed ogni successiva variazione devono essere comunicate entro tre giorni al presidente del consiglio che ne informa senza ritardo l'assemblea.</p>	<p><b>ART. 5 - Costituzione e composizione dei gruppi</b></p> <p>1. <b>Il consigliere o</b> i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.  2. I consiglieri che non intendono far parte di uno dei gruppi così formati o che se ne dimettono, possono aderire ad uno degli altri gruppi costituiti, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del capo del gruppo al quale aderiscono. Possono altresì costituire il gruppo misto, <b>che può essere formato anche da un solo Consigliere.</b>  3. <b>Possono essere costituiti nuovi Gruppi, purché il numero dei componenti non sia inferiore a due (2) Consiglieri, ad esclusione del gruppo misto.</b>  4. <b>E' consentita la fusione di due o più gruppi in uno solo, previa adesione scritta della maggioranza dei componenti dei gruppi interessati. I consiglieri che non intendono aderire al gruppo risultante dalla fusione possono rimanere nel gruppo di provenienza, che resta validamente costituito anche in presenza di un solo componente, purché insediato in esito alle elezioni. Altrettanto resta stabilito per i consiglieri che non intendono aderire ad uno dei nuovi gruppi formati ai sensi del comma 3.</b>  5. <b>L'adesione ad un gruppo diverso dalla lista di appartenenza ed ogni successiva variazione devono essere comunicate entro tre giorni al Presidente del consiglio che ne informa senza ritardo l'assemblea.</b>  6. <b>Ciascun gruppo designa un capogruppo, che mantiene i rapporti del gruppo con il Presidente del consiglio ed il sindaco ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento. I gruppi costituiti da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati possono designare un vicecapogruppo.</b>  7. <b>Ogni singolo gruppo deve comunicare al Presidente del consiglio il nome del proprio capogruppo, non oltre la data della prima seduta del consiglio comunale o non appena sia intervenuta una variazione.</b>  8. <b>Nel caso di omessa comunicazione o qualora il gruppo non riesca a designarlo, è considerato capogruppo il consigliere eletto con la maggiore cifra individuale e, in caso di parità, il più anziano per età.</b></p>

VERSIONE ATTUALE	NUOVA VERSIONE
<p><b>ART. 6 - Commissione permanente dei capigruppo</b></p> <p>Articolo invariato</p>	<p><b>Art. 6 - Conferenza dei capigruppo</b></p> <p>Articolo invariato</p>
<p><b>ART. 7 - Costituzione e composizione delle altre commissioni permanenti</b></p> <p>1. Entro la seduta immediatamente successiva all'approvazione del programma di mandato il consiglio comunale nomina su proposta del presidente le seguenti commissioni permanenti:</p> <p>I – pari opportunità, politiche giovanili, partecipazione, sport e tempo libero, decentramento, sussidiarietà, transizione digitale e innovazione;</p> <p>II – bilancio, personale, lavoro, tributi, politiche comunitarie e fondi UE, politiche finanziarie, partecipate, politiche per le attività economiche produttive e dell'agricoltura;</p> <p>III – mobilità, strade e traffico, ambiente, gestione del verde, tutela degli animali, transizione ecologica, politiche energetiche, rifiuti;</p> <p>IV – urbanistica, edilizia privata, edilizia monumentale e civile, patrimonio, lavori pubblici e infrastrutture;</p> <p>V – terzo settore, politiche sociali e sanitarie, politiche abitative, istruzione, politiche familiari, politiche per la sicurezza, politiche per la legalità;</p> <p>VI – cultura, turismo e promozione, valorizzazione sito Unesco, rapporti con università e rapporti con istituzioni culturali, gemellaggi.</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Qualora ne ravvisi la necessità per particolari esigenze di ordine amministrativo o funzionale, il consiglio può deliberare l'istituzione di altre commissioni permanenti, stabilendone contestualmente i compiti e la composizione, fermo in ogni caso il rispetto del criterio proporzionale di cui al precedente comma 2.</p> <p>4. Invariato</p> <p>5. Invariato</p> <p>6. Invariato</p>	<p><b>ART. 7 - Costituzione e composizione delle altre commissioni permanenti</b></p> <p>Entro la seduta immediatamente successiva all'approvazione <b>delle linee programmatiche</b> il consiglio comunale nomina su proposta del Presidente le seguenti commissioni permanenti:</p> <p>I – pari opportunità, politiche giovanili, partecipazione, sport, decentramento, sussidiarietà, <b>rapporti istituzionali, servizi generali</b>, transizione digitale e innovazione, <b>tempo libero, comunicazione ed URP, affari legali, promozione dei diritti e sussidiarietà, anagrafe;</b></p> <p>II – bilancio <b>e contabilità</b>, personale, lavoro, tributi, <b>commercio</b>, politiche <b>europee</b> e fondi UE, politiche finanziarie, partecipate, politiche per le attività economiche produttive e dell'agricoltura;</p> <p>III – mobilità, strade, ambiente, gestione del verde, <b>arredo urbano</b>, tutela degli animali, transizione ecologica, politiche energetiche, rifiuti;</p> <p>IV – urbanistica, <b>edilizia pubblica</b>, edilizia privata, <b>PEBA</b>, edilizia monumentale e civile, <b>edilizia sportiva, edilizia scolastica</b>, patrimonio, lavori pubblici e infrastrutture;</p> <p>V – terzo settore, politiche sociali e sanitarie, politiche abitative, istruzione <b>e politiche educative</b>, politiche familiari, politiche per la sicurezza, politiche per la legalità;</p> <p><b>VI – cultura, turismo e promozione, valorizzazione sito Unesco, rapporti con università e rapporti con istituzioni culturali, gemellaggi e rapporti internazionali, biblioteche, musei, manifestazioni, spettacoli.</b></p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Qualora ne ravvisi la necessità per particolari esigenze di ordine amministrativo o funzionale, il consiglio può <b>apportare modifiche o integrazioni alle competenze e/o alle attribuzioni delle commissioni permanenti, approvate a maggioranza assoluta, secondo quanto disposto dall'art. 38, co. 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 14, co. 1 dello Statuto comunale.</b></p> <p><b>3 bis. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Presidente di ciascuna commissione permanente, entro il 30 aprile di ogni anno, predispose una relazione sull'attività svolta l'anno precedente, contenente almeno il numero delle sedute e l'elencazione dei relativi argomenti trattati. La relazione è trasmessa al Presidente del consiglio e alla Conferenza dei Capigruppo.</b></p> <p>4. Invariato</p> <p>5. Invariato</p> <p>6. Invariato</p>

VERSIONE ATTUALE	NUOVA VERSIONE
<p><b>ART. 8 - Compiti delle commissioni permanenti</b></p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Nell'ambito delle proprie competenze per materia, le commissioni:</p> <p>a) Invariato</p> <p>b) Invariato</p> <p>c) esaminano ed approfondiscono in sede preparatoria e referente le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio, apportandovi eventuali integrazioni e modifiche; le proposte sono trasmesse al consiglio nel testo approvato dalla commissione, senza necessità di acquisire nuovamente i pareri previsti da norme di statuto o regolamento; qualora il proponente non condivida il contenuto della proposta a seguito delle modifiche apportate, ha facoltà di ritirarla. In tal caso, ciascun consigliere può far propria la proposta che prosegue l'iter avviato;</p> <p>d) su richiesta del sindaco, esprimono preventivo parere in merito agli accordi di programma da stipularsi ai sensi di legge.</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato</p> <p>5. Invariato</p> <p>6. Invariato</p>	<p><b>ART. 8 - Compiti delle commissioni permanenti</b></p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>a) Invariato</p> <p>b) Invariato</p> <p>c) esaminano ed approfondiscono in sede preparatoria e referente le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio, apportandovi eventuali integrazioni e modifiche; le proposte sono trasmesse al consiglio nel testo approvato dalla commissione, senza necessità di acquisire nuovamente i pareri previsti da norme di statuto o regolamento; qualora il proponente non condivida il contenuto della proposta a seguito delle modifiche apportate, ha facoltà di ritirarla. In tal caso, ciascun consigliere può far propria la proposta che prosegue l'iter avviato. <b>Si precisa che anche per le proposte di integrazione e modifica avanzate in Commissione deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del servizio interessato e, qualora comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.</b></p> <p>d) su richiesta del sindaco, esprimono preventivo parere in merito agli accordi di programma da stipularsi ai sensi di legge.</p> <p><b>Nell'ambito delle attribuzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) e in conformità alle rispettive competenze, il Presidente di una commissione consiliare, anche su richiesta di un singolo componente della medesima, può convocare le riunioni della commissione in luoghi diversi dalla sede municipale, comunque ricompresi nel territorio comunale, al fine di approfondire tematiche che lo stesso Presidente valuti come inerenti all'attività amministrativa del Comune. Anche in tali ipotesi, ai fini della validità della convocazione e della seduta della commissione, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente della commissione e dal segretario verbalizzante, in cui, oltre ad indicare i presenti e gli assenti, devono essere riportati gli interventi dei partecipanti e gli esiti della seduta con i risultati delle eventuali votazioni.</b></p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato</p> <p>5. Invariato</p> <p>6. Invariato</p>

#### **ART. 29 bis – Partecipazione alle sedute da remoto**

1. Il presidente del consiglio, sentita la commissione permanente dei capigruppo, stabilisce le circostanze oggettive che possono determinare o giustificare la partecipazione degli amministratori alle sedute del consiglio in modalità telematica, tramite collegamento in video, audio o teleconferenza. Le suddette circostanze devono essere riconducibili a motivi di salute e impegni di carattere istituzionale nell'interesse del Comune e devono essere tempestivamente documentate secondo le modalità operative stabilite dal presidente stesso.

2. Invariato

3. Invariato

4. Il presidente di ciascuna commissione consiliare stabilisce le circostanze nelle quali la seduta in presenza possa essere sostituita, per tutti o alcuni dei partecipanti, dalla seduta in modalità telematica.

Salvo documentati specifici motivi relativi ad uno o più componenti, si tengono in ogni caso in presenza le sedute delle commissioni qualora richiesto da almeno la metà dei componenti, calcolata secondo il sistema di votazione per ciascuna commissione definito.

5. Invariato

#### **ART. 29 bis – Partecipazione alle sedute da remoto**

**1. Per motivi di salute o per impegni di carattere istituzionale nell'interesse del Comune, è consentita la partecipazione dei Consiglieri e degli Assessori alle sedute del Consiglio in modalità telematica, tramite collegamento da remoto. Le suddette circostanze devono essere tempestivamente comunicate e documentate al Presidente prima dell'inizio della seduta, previo espletamento della procedura di autenticazione.**

2. Invariato

3. Invariato

**4. In ogni caso e salvo particolari esigenze da valutarsi caso per caso da parte del presidente di commissione, è sempre consentita la partecipazione alla commissione consiliare o alla Conferenza dei capigruppo alternativamente in presenza o in modalità telematica, da remoto.**

Salvo documentati specifici motivi relativi ad uno o più componenti, si tengono in ogni caso in presenza le sedute delle commissioni qualora richiesto da almeno la metà dei componenti, calcolata secondo il sistema di votazione per ciascuna commissione definito.

5. Invariato

**6. I Consiglieri che partecipano alle sedute delle Commissioni consiliari o della Conferenza dei Capigruppo in modalità da remoto sono tenuti a collegarsi tramite la piattaforma telematica indicata dall'Ente, garantendo l'uso di un dispositivo dotato di microfono e telecamera funzionanti.**

Salvo motivi giustificati dal presidente, durante lo svolgimento della seduta, i Consiglieri mantengono la propria telecamera accesa e si rendono visibili:

a) durante l'appello nominale;

b) al momento di qualsiasi verifica del numero legale;

c) durante le fasi di votazioni;

d) per tutta la durata del proprio intervento.

In mancanza di identificazione con videocamera e microfono, nei casi sopra specificati, il Consigliere è considerato non presente.

I Consiglieri che si colleghino da remoto alla Commissione o alla Conferenza dei Capigruppo dopo l'effettuazione dell'appello nominale, per essere considerati presenti, possono comprovare la partecipazione, palesandosi anche a mezzo messaggio inviato nella chat della piattaforma utilizzata per il collegamento.

Il Presidente, qualora collegato da remoto, deve mantenere la telecamera accesa durante tutta la durata della seduta.

Al di fuori dei casi specificamente indicati nelle precedenti lettere a, b, c, d del presente comma ed, in particolare, durante l'ascolto di interventi altrui o nelle fasi di discussione generale, i Consiglieri mantengono la telecamera accesa, ferma restando la possibilità per i partecipanti da remoto di spegnere temporaneamente la telecamera per esigenze di riservatezza, tecniche o personali.

Indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, è responsabilità del consigliere collegarsi da luoghi che garantiscano il mantenimento di idonea connessione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e protezione dei dati

	<p>personali.</p> <p>Ciascun Consigliere, che partecipa o interviene alle riunioni telematiche del Consiglio, delle Commissioni consiliari o della Conferenza dei Capigruppo è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.</p> <p>Analoghe disposizioni si applicano anche a sindaco, assessori e revisori dei conti eventualmente presenti da remoto alle sedute ai sensi dell'art. 9, comma 9, del presente regolamento.</p>
<b>VERSIONE ATTUALE</b>	<b>NUOVA VERSIONE</b>
<p><b>ART. 44 - Questioni pregiudiziali e sospensive</b></p> <p>1. Prima che sia dichiarata aperta la votazione, ogni componente del consiglio può motivatamente richiedere al presidente di stralciare l'oggetto in esame dall'ordine del giorno della sessione in corso.</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Le questioni di cui ai commi precedenti interrompono il dibattito sull'oggetto principale e sono discusse con intervento di un consigliere a favore e uno contro. Il presidente, dopo aver sentito, qualora ne faccia richiesta, il relatore, decide in merito, determinando anche sugli eventuali adempimenti connessi richiesti. In caso di disaccordo rimette la questione al consiglio che si esprime con votazione palese.</p>	<p><b>ART. 44 - Questioni pregiudiziali e sospensive</b></p> <p>1. Prima che sia dichiarata aperta la votazione, ogni componente del consiglio può <del>motivatamente</del> richiedere al presidente di stralciare l'oggetto in esame dall'ordine del giorno della sessione in corso.</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. <b>Per ogni proposta di deliberazione</b> le questioni di cui ai commi precedenti (<b>stralcio, sospensione, rinvio</b>), <b>possono essere sottoposte alla votazione del Consiglio Comunale una sola volta indipendentemente dalle motivazioni, interrompono il dibattito sull'oggetto principale e sono discusse con intervento di un consigliere a favore e uno contro; il consiglio delibera con unica votazione.</b></p> <p>Il presidente, dopo aver sentito, qualora ne faccia richiesta, il relatore, decide in merito, determinando anche sugli eventuali adempimenti connessi richiesti. In caso di disaccordo rimette la questione al consiglio che si esprime con votazione palese.</p> <p><b>Il termine per l'illustrazione delle questioni è di tre (3) minuti.</b></p>
<p><b>ART. 45 – Emendamenti</b></p> <p>1. I componenti del consiglio possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del consiglio, dandone comunicazione al presidente del consiglio e al segretario generale. Possono essere presentati subemendamenti agli emendamenti depositati.</p> <p>Emendamenti e subemendamenti devono essere scritti. Il segretario ne cura in via d'urgenza l'istruttoria. Il presidente, esclusa ogni valutazione sul merito, dichiara inammissibili gli emendamenti ed i subemendamenti presentati da soggetto non legittimato, che non abbiano i requisiti di forma previsti, non attinenti all'oggetto della proposta, estranei alle competenze del consiglio, emulativi e/o seriali.</p>	<p><b>ART. 45 – Emendamenti</b></p> <p>1. I componenti del consiglio possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del consiglio, dandone comunicazione al Presidente del consiglio e al Segretario Generale. Possono essere presentati subemendamenti agli emendamenti depositati.</p> <p>Emendamenti e subemendamenti devono essere scritti. Il Segretario Generale ne cura l'istruttoria. Il Presidente, esclusa ogni valutazione sul merito, dichiara inammissibili gli emendamenti ed i subemendamenti presentati da soggetto non legittimato, che non abbiano i requisiti di forma previsti, non attinenti all'oggetto della proposta, estranei alle competenze del consiglio, emulativi e/o seriali.</p> <p><b>In particolare, si considerano:</b></p> <p><b>- emulativi gli emendamenti e subemendamenti proposti con il solo scopo di ostacolare e/o ritardare il processo deliberativo, limitandosi a modificare esclusivamente espressioni lessicali o sintattiche, a ribadire o ampliare concetti</b></p>

2. Gli emendamenti e i subemendamenti possono essere presentati prima che il presidente abbia dichiarata chiusa la discussione generale. Se si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il presidente, anche su richiesta del segretario o di uno o più componenti del consiglio, può decidere di rinviare la trattazione della proposta all'ultimo punto del programma dei lavori o alla successiva adunanza.

3. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione e, qualora sia possibile, in relazione alla parte della proposta alla quale ineriscono, subito dopo gli eventuali relativi subemendamenti.

4. Prima di essere sottoposti alla votazione, emendamenti e subemendamenti possono essere brevemente illustrati dal presidente o, se lo richieda, dal proponente. Sono quindi consentite esclusivamente dichiarazioni di voto.

5. Se il proponente rinuncia all'emendamento o subemendamento, ciascun consigliere può farlo proprio e continuarne la discussione dal punto in cui essa si trova.

6. Non possono essere presentati emendamenti contrastanti con deliberazioni o mozioni adottate dal consiglio nella medesima sessione. Per gli emendamenti alla proposta di bilancio preventivo si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità.

7. Possono essere presentati emendamenti a ordini del giorno o mozioni solo se preventivamente concordati con tutti i presentatori della mozione o ordine del giorno medesimi.

già chiari, la cui approvazione non modifica, nella sostanza, il contenuto della proposta di deliberazione;

- seriali gli emendamenti e subemendamenti, aventi carattere meramente sequenziale, che non modificano nella sostanza la proposta di deliberazione posta in votazione e che perseguono l'intento di prolungare il processo deliberativo.

2. **Fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 3**, gli emendamenti e i subemendamenti possono essere presentati prima che il Presidente abbia dichiarato chiusa la discussione generale. Se si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione o **qualora gli emendamenti presentati siano numerosi ovvero di particolare complessità**, il Presidente, anche su richiesta del Segretario Generale o di uno o più componenti del consiglio, può decidere di rinviare la trattazione della proposta all'ultimo punto del programma dei lavori o alla successiva adunanza.

3. **Gli emendamenti e subemendamenti, presentati in ordine a proposte di deliberazione aventi un oggetto complesso dal punto di vista tecnico-amministrativo (quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti statuto, regolamenti, piani territoriali e urbanistici e piani finanziari) devono essere presentati per iscritto entro le ore 12 del secondo giorno lavorativo antecedente a quello della adunanza, fatto salvo il diverso termine di presentazione eventualmente stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, a condizione che le proposte medesime siano licenziate dalla competente Commissione consiliare almeno 4 giorni lavorativi prima della seduta consiliare. Tra i giorni lavorativi è ricompreso il sabato (qualora non festivo).**

4. **Il Sindaco e l'Assessore/Consigliere proponente, su richiesta dei Dirigenti competenti o del Segretario Generale, possono sempre presentare proposte emendative di natura tecnico-amministrativa, finalizzate ad apportare integrazioni o a correggere errori nel testo depositato, anche nel corso della seduta e fino alla chiusura della discussione sulla proposta di deliberazione.**

5. **Nel caso di piani e programmi per i quali sia obbligatorio l'avvio della procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) gli emendamenti e i subemendamenti possono essere presentati solo in fase di adozione del provvedimento stesso, salvo i casi in cui l'adozione del provvedimento sia di competenza esclusiva della Giunta.**

6. Gli emendamenti e i subemendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione e, qualora sia possibile, in relazione alla parte della proposta alla quale ineriscono, subito dopo gli eventuali relativi subemendamenti.

**Su ogni proposta di emendamento e di subemendamento deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. Si precisa che nel caso di emendamento o subemendamento di natura tecnico-amministrativa, di cui al comma 4, il parere di regolarità tecnica potrà essere espresso dal dirigente competente o, qualora assente nella seduta, dal Segretario Generale, fermo restando che, nel caso l'emendamento comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, andrà acquisito anche**

	<p><b>il parere del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.</b></p> <p><b>7.</b> Prima di essere sottoposti alla votazione, emendamenti e subemendamenti possono essere brevemente illustrati dal Presidente o, se lo richieda, <b>da uno dei</b> proponenti. Sono quindi consentite esclusivamente dichiarazioni di voto.</p> <p><b>8.</b> Se il proponente rinuncia all'emendamento o subemendamento, ciascun consigliere può farlo proprio e continuarne la discussione dal punto in cui essa si trova.</p> <p><b>9.</b> Non possono essere presentati emendamenti contrastanti con deliberazioni o mozioni adottate dal consiglio nella medesima sessione.</p> <p><b>10.</b> Possono essere presentati emendamenti a ordini del giorno o mozioni solo se preventivamente concordati con tutti i presentatori della mozione o ordine del giorno medesimi.</p> <p><b>11. Per quanto riguarda gli emendamenti alla Proposta di bilancio, si rinvia alla procedura definita nel Regolamento di contabilità del Comune di Verona.</b></p>
VERSIONE ATTUALE	NUOVA VERSIONE
<p><b>ART. 50 - Durata degli interventi</b></p> <p>1. Gli interventi non possono superare la seguente durata:</p> <p>a) Invariato  b) Invariato  c) Invariato  d) Invariato  e) Invariato  f) questioni pregiudiziali o sospensive (art. 44): tre minuti per ciascun intervento;  g) emendamenti (art. 45): tre minuti per l'illustrazione, due per le dichiarazioni di voto;</p> <p>h) mozioni e ordini del giorno (artt. 47, 48): come per la lettera e);</p> <p>i) Invariato  j) Invariato  2. Invariato  3. Invariato  4. Invariato</p>	<p><b>ART. 50 - Durata degli interventi</b></p> <p>1. Gli interventi non possono superare la seguente durata:</p> <p>a) Invariato  b) Invariato  c) Invariato  d) Invariato  e) Invariato  f) questioni pregiudiziali o sospensive (art. 44): tre minuti per ciascun intervento;  g) emendamenti <b>e subemendamenti</b> (art. 45): <b>per uno dei proponenti, tre minuti per l'illustrazione, due per le dichiarazioni di voto, secondo le decisioni della conferenza dei capigruppo;</b>  h) mozioni e ordini del giorno (artt. 47, 48): <b>un solo proponente, tre minuti per l'illustrazione, due per le dichiarazioni di voto;</b>  i) Invariato  j) Invariato  2. Invariato  3. Invariato  4. Invariato</p>

VERSIONE ATTUALE	NUOVA VERSIONE
<p><b>ART. 54 - Ordine delle votazioni</b></p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:</p> <p>a) Invariato</p> <p>b) Invariato</p> <p>c) i sottoemendamenti;</p> <p>d) gli emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi;</p> <p>e) Invariato</p> <p>f) Invariato</p> <p>g) Invariato</p> <p>3. Su esplicita richiesta del presentatore, sono tuttavia sottoposti a votazione distinta gli ordini del giorno, anche se accolti dai proponenti del documento al quale si riferiscono. Parimenti sono sottoposti a votazione, su richiesta di almeno sette consiglieri, gli emendamenti anche se accolti dal proponente del documento al quale si riferiscono.</p> <p>4. Invariato</p> <p>5. Invariato</p>	<p><b>ART. 54 - Ordine delle votazioni</b></p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:</p> <p>a) Invariato</p> <p>b) Invariato</p> <p>c) i sottoemendamenti, <b>se non accolti dal proponente;</b></p> <p>d) gli emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi, <b>se non accolti dal proponente;</b></p> <p>e) Invariato</p> <p>f) Invariato</p> <p>g) Invariato</p> <p><b>3. Gli emendamenti, i subemendamenti e gli ordini del giorno accolti non vengono sottoposti a votazione ma, su richiesta di uno dei proponenti, possono essere illustrati dallo stesso, concedendo il termine previsto dall'art. 50, co. 1, lett. g), del presente Regolamento.</b></p> <p>4. Invariato</p> <p>5. Invariato</p>